



## Promemoria per gli Uffici diocesani IRC

n. 5 – giugno 2025

### Aspetti relativi all'assunzione in ruolo dei docenti di religione cattolica vincitori del concorso straordinario

A un anno dalla pubblicazione dei bandi relativi alla procedura straordinaria per l'assunzione in ruolo dei docenti di IRC (D.D.G. 1327 e D.D.G. 1328 del 29 maggio 2024), gli Uffici scolastici regionali stanno procedendo alla pubblicazione delle graduatorie dei vincitori, i primi dei quali entreranno in ruolo, firmando un contratto a tempo indeterminato, il 1° settembre 2025.

In vista di questa scadenza si ricordano alcune disposizioni, a cominciare dalle norme di riferimento.

La **Legge 18 luglio 2003 n. 186** contenente "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado" agli articoli 7 e 8 dispone che:

7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.

8. **L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio**, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Tali norme sono richiamate anche nei **bandi del concorso straordinario**, all'art. 8 comma 6 del bando relativo alla Scuola dell'Infanzia e Primaria e all'art. 8 comma 5 del bando relativo alla Scuola Secondaria di I e di II grado, con le stesse parole:

Ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, **da disporre d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio**, il Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, per ciascun anno scolastico di validità della graduatoria, invia all'ordinario diocesano l'elenco dei nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per la copertura dei posti nel rispetto della normativa sulla tutela del trattamento dei dati personali richiamata nell'art. 8, comma 4, del presente bando.

Da tutto ciò si desume che l'iter seguirà i seguenti passaggi:

1. Approvazione delle graduatorie regionali (Infanzia-Primaria e Secondaria di I e di II grado) da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.
2. Invio da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale agli Ordinari delle Diocesi del territorio regionale degli elenchi degli insegnanti della medesima Diocesi individuati per l'immissione in ruolo nell'anno scolastico successivo (2025/26).
3. Invio da parte dell'Ordinario diocesano al Dirigente dell'USR delle proposte di nomina per l'anno scolastico 2025/26, compresi i docenti che entreranno in ruolo e dovranno sostenere il "percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio" (anno di prova).
4. Presa di servizio e stipula del contratto a tempo indeterminato tra il Dirigente dell'USR e il docente.

In merito alle immissioni in ruolo, è bene ricordare che:

- Gli insegnanti di religione (compresi quelli di ruolo) sono titolari su un organico regionale, articolato su base diocesana, in quanto l'idoneità ha effetto solo sul territorio della Diocesi dell'Ordinario che la rilascia. Per questa ragione, gli insegnanti di religione non sono titolari nella scuola in cui prestano servizio.
- All'insegnante di IRC vincitore di concorso non spetta dunque la scelta della sede in cui prenderà servizio a tempo indeterminato, che è determinata dall'intesa fra l'autorità ecclesiastica e quella scolastica.
- La graduatoria regionale non vincola l'Ordinario rispetto all'individuazione della sede di servizio degli insegnanti di ruolo. Tale graduatoria, infatti, serve unicamente a determinare gli insegnanti che devono essere assunti in ruolo ogni anno e gli eventuali soprannumerari sull'organico regionale. Da un punto di vista formale l'Ordinario diocesano neanche viene a conoscenza della graduatoria regionale poiché gli viene trasmesso solo un "elenco" degli aventi diritto alla stipula del contratto a tempo indeterminato.
- Non vi sono, nelle singole scuole, posti riservati a insegnanti di IRC (IdR) di ruolo, né sedi scolastiche riservate a IdR di ruolo. Pertanto, nel momento in cui si liberano le ore occupate da un IdR di ruolo su di esse può essere collocato un IdR non di ruolo e, viceversa, se risultano libere le ore prima occupate da un incaricato annuale può esservi destinato un IdR di ruolo.
- Come spesso evidenziato, la logica che presiede al concorso straordinario è quella della stabilizzazione contrattuale di insegnanti che prestano servizio da diversi anni, per cui è perfettamente legittimo aspettarsi che ogni insegnante permanga nel posto già occupato, vedendo trasformarsi il suo contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Ciò però non può limitare le prerogative riconosciute all'Ordinario diocesano, che è libero di proporre un IdR che entrerà in ruolo per una sede diversa da quella attualmente occupata.